

VERBALE ASSEMBLEA dei SOCI

Oggi 17 aprile 2019 alle ore 21:00 si è riunita in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, presso la sede sociale in Caronno Varesino (VA) Via Manzoni 8, l'Assemblea dei Soci della Good Samaritan ONLUS, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Lettura ed approvazione del Bilancio consuntivo e Relazione tecnica dell'esercizio 2018
- 2) Lettura della Relazione del Collegio dei Revisori Legali
- 3) Modifiche statutarie previste dalla procedura semplificata ammessa dal Ministero in base alla Riforma del Terzo Settore.

Sono presenti in proprio 10 soci su n° 20 soci aventi diritto di voto.

Il presidente Giuliana Tadiello, apre l'Assemblea nominando segretario la Dott.a Cristina Buzzetti. Viene data lettura della relazione di missione e del bilancio come approvati dal Consiglio Direttivo e della relazione del Collegio dei revisori. Viene infine data lettura da parte della Presidente della Relazione programmatica per l'anno 2019 che integralmente viene riportata nel Libro delle adunanze del Consiglio Direttivo.


Dopo articolata discussione il bilancio viene approvato all'unanimità e il risultato d'esercizio riportato a nuovo.

Al punto 3 dell'ordine del giorno, il Presidente dà quindi la parola alla Dr.ssa Cristina Buzzetti, che ha assistito l'Ente nell'elaborazione del nuovo testo di Statuto approvato dal Consiglio Direttivo, già sottoposto all'attenzione dei soci nelle scorse settimane e qui portato in approvazione. La medesima illustra le modifiche introdotte dal D. Lgs 117/2017 cosiddetto nuovo Codice del Terzo settore e gli effetti che le stesse hanno sulle clausole statutarie che reggono l'Associazione.

Dopo breve discussione le modifiche vengono approvate con la seguente votazione: 10 partecipanti, voti favorevoli 10, 0 astenuti, 0 contrari.

I soci incaricano il Presidente di dar corso alla registrazione dello Statuto aggiornato, di inviarne copia al Registro Regionale del Volontariato e di notificare delle modifiche ogni soggetto che ne dovesse essere interessato.

Il Presidente dichiara quindi chiusa l'Assemblea null'altro essendovi a deliberare alle ore 22:45.

Il presidente


Il segretario


STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "GOOD SAMARITAN ODV"

ART. 1) DENOMINAZIONE

Ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche è costituita una Associazione di Volontariato denominata: "GOOD SAMARITAN ODV"

ART. 2) SEDE

L'Associazione ha sede legale ed operativa in Caronno Varesino, attualmente in Via Manzoni n. 8. Eventuali variazioni di indirizzo della sede non comportano procedure di modifica del presente Statuto. Il Consiglio Direttivo può istituire sedi secondarie e distaccate dell'Associazione.

ART. 3) DURATA

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

ART. 4) SCOPO, PRINCIPI ISPIRATORI E ATTIVITA'

L'Associazione che non ha carattere partitico/confessionale è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, né diretto né indiretto, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione ha per oggetto il perseguimento esclusivo di finalità di cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale nei Paesi in via di sviluppo (Paesi meno avanzati, Paesi a reddito basso, Paesi a reddito medio basso e Paesi a reddito medio alto).

L'Associazione si propone di promuovere interventi utili al miglioramento della qualità della vita, alla formazione e al sostegno di bambini, ragazzi ed adulti, nel rispetto dei diritti umani, del principio di uguaglianza e della dignità di ogni individuo, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, prevalentemente in favore di terzi, delle seguenti attività:

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19/08/2016 n°166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
- Cooperazione allo sviluppo ai sensi della legge 11/08/2014 n° 125 e successive modificazioni;
- attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con Decreto interministeriale di futura emanazione.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi- attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

92

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

ART. 5) PATRIMONIO, ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative, se previste dall'Assemblea;
- b) contributi dei privati sostenitori.

E' consentito a tutte le persone che condividono gli ideali dell'Associazione dare un contributo economico e prendere parte alle attività della stessa. Tali privati sostenitori non sono associati ed hanno soltanto diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

- c) contributi dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) donazioni e lasciti testamentari;
- e) rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- g) ogni altra entrata che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione nei limiti della legislazione di riferimento.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo

Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 6) ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro 60 (sessanta) giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio d'esercizio nei modi e nelle forme di cui all'art. 13 del D.Lgs 117/2017

ART. 7) ASSOCIATI

Possono essere ammessi all'Associazione le persone fisiche o le organizzazioni di volontariato che, condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione. Possono aderire all'Associazione Enti del terzo settore ai sensi dell'art. 4 del predetto Decreto e Associazioni senza scopo di lucro che ne facciano richiesta, in persona del legale rappresentante pro tempore o di soggetto da questo designato, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle organizzazioni di volontariato.

La domanda di ammissione ad associato deve essere presentata per iscritto al Consiglio Direttivo che deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante, comunicandolo all'interessato sempre per iscritto. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere motivato.

Gli associati che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 (trenta) ottobre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo.

Qualora sia prevista dall'Assemblea dei soci una quota associativa annuale, il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento di tale contributo associativo nei termini prescritti dall'Assemblea stessa.

ART. 8) DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Tutti gli associati godono dei seguenti diritti:

- diritto di partecipare alle assemblee;
- diritto di voto, se iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati, in particolare per l'approvazione e la modifica dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione e per la nomina degli organi associativi, e per ogni altra materia riservata dal presente Statuto all'Assemblea;
- diritto di essere eletti alle cariche associative;
- diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione;
- diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione;
- diritto di partecipare alle attività ed alle iniziative promosse dall'Associazione;
- diritto di rimborso di eventuali spese effettivamente sostenute e documentate, purché preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo;
- diritto di recesso con preavviso scritto di almeno 8 (otto) giorni.

Tutti gli associati hanno il dovere di rispettare i seguenti obblighi:

- obbligo di rispettare i principi di correttezza, buona fede, onestà e rigore e morale;
- obbligo di osservare il rispetto delle norme statutarie e regolamentari e degli atti deliberati dagli organi dell'Associazione;
- obbligo di versare l'eventuale contributo associativo, se stabilito dal Consiglio Direttivo.

ART. 9) PRESTAZIONI DEGLI ASSOCIATI

Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli Enti associati.

Potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.

Tutte le prestazioni fornite dagli associati sono personali, spontanee, gratuite, senza fini di lucro anche indiretto e devono essere effettuate esclusivamente per fini di solidarietà.

Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dall'organizzazione stessa e previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.

ART. 10) PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

La qualità di associato si perde:

- per scioglimento e conseguente cessazione dell'Associazione;
- per morte;
- per morosità nel pagamento della quota associativa: perde la qualità di associato chi non è in regola con il contributo associativo e la morosità verrà dichiarata dal Consiglio Direttivo;
- per recesso: ogni associato può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dando un preavviso di almeno 8 (otto) giorni, tramite una comunicazione scritta che deve essere inviata alla sede dell'Associazione con lettera raccomandata AR ed i cui effetti decorrono dalla data di ricevimento della stessa;
- esclusione: perdono la qualità di associato coloro che si rendono colpevoli di gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale o da regolamenti interni; oppure che, senza adeguata motivazione, si mettono in condizione di inattività prolungata.

L'Assemblea degli associati, a maggioranza, delibera sull'esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato.

Ai sensi dell'articolo 24 c.c.: l'associato escluso può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli sia stata notificata la deliberazione; gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto



sul patrimonio dell'Associazione stessa.

ART. 11) ORGANI SOCIALI E CARICHE ELETTIVE

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea generale dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Tesoriere;
- d) l'Organo di Controllo;
- e) i Referenti di zona.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dell'Organo di controllo, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 12) ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti gli associati in regola col pagamento dell'eventuale quota associativa.

L'Assemblea generale degli associati, presieduta di norma dal Presidente o dalla persona designata dagli intervenuti, deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità, oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati, ai sensi dell'art. 20 c.c.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

L'Assemblea è convocata con ogni mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento (a titolo esemplificativo per e-mail con ricevuta di ritorno), od anche mediante affissione all'albo dell'associazione dell'avviso di convocazione.

La convocazione deve essere effettuata a tutti gli associati, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea, almeno 10 (dieci) giorni prima del giorno stabilito per l'adunanza, oppure per affissione presso la sede almeno 20 (venti) giorni prima del giorno stabilito per l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e la sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione (che non potrà svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima), per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risulti legalmente costituita; in seconda convocazione le deliberazioni assembleari sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nelle delibere di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto.

Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

ART. 13) ASSEMBLEA

L'Assemblea:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;



- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
- discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dall'organo amministrativo per il funzionamento dell'Associazione;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per le modifiche statutarie, l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e delibera a maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 14) DELEGHE

Ogni associato che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare solo da altri associati con delega scritta che deve rimanere conservata presso la sede dell'Associazione.

Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti.

Se la delega viene conferita per la singola Assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

La delega non può essere conferita ai membri del Consiglio Direttivo.

Ciascun delegato può essere latore di una sola delega.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

ART. 15) CONSIGLIO DIRETTIVO

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composta da 3 a 11 membri, nominati, tra le persone fisiche associate, dall'Assemblea: esso dura in carica per 3 (tre) anni ed i suoi componenti sono rieleggibili secondo la decisione presa di volta in volta dall'Assemblea.

In caso di dimissioni o decesso di uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri oppure dall'Organo di controllo se nominato.

La convocazione è fatta con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento (a titolo esemplificativo per e-mail con ricevuta di ritorno), almeno 7 (sette) giorni prima dell'adunanza. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.

Anche senza convocazione formale, le adunanze del Consiglio sono valide quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i componenti dell'Organo di controllo se nominato.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione

CP

simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei membri in carica.

Le votazioni sono palesi.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

ART. 16) POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione; esso pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per lo statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

In particolare il Consiglio Direttivo:

- a) elegge tra i propri componenti un presidente, un vice presidente ed eventualmente un segretario, qualora a tali nomine non abbia già provveduto l'Assemblea dei soci;
- b) nomina il tesoriere e sceglie i referenti di zona;
- c) attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- d) cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- e) propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- f) procede annualmente alla compilazione ed alla presentazione all'Assemblea per l'approvazione, del bilancio d'esercizio nei modi e nelle forme di cui all'art. 13 del D.Lgs 117/2017, nonché del Bilancio Sociale (ove previsto) e documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse;
- g) assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- h) redige i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- i) delibera in ordine all'ammissione degli associati;
- j) delibera in ordine alla stipula di tutti gli atti e contratti inerenti l'attività dell'associazione.

ART. 17) PRESIDENTE

Il Presidente, ed in sua assenza il vice-presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente:

- è autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo ed a rilasciarne relativa quietanza;
- ha facoltà di nominare avvocati e procuratori in relazione alle cause riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualsiasi grado e giudizio;
- è altresì responsabile del trattamento dei dati personali di cui all' art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 – GDPR.

ART. 18) TESORIERE

Il Tesoriere tiene ed è responsabile della tenuta della cassa dell'associazione.

Il Tesoriere è responsabile della tenuta dei libri contabili ed ha il potere di operare con banche e uffici postali (a titolo esemplificativo: effettuare prelievi, aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di trattenuta, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque nei limiti dei poteri conferitigli dal Consiglio Direttivo all'atto della nomina).

ART. 19) ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Qualora ne ricorrano i requisiti l'Organo di controllo è formato da tre membri effettivi nominati dall'Assemblea di soci, non necessariamente aderenti all'associazione, rimane in carica per tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Of

L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
- può procedere ad atti di ispezione e controllo;
- può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 primo comma D. Lgs 117/2017 l'Associazione dovrà nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 20) REFERENTI DI ZONA

I referenti di zona sono associati che promuovono l'associazione nei vari ambiti territoriali dove questa opera. Hanno facoltà di partecipare a titolo consultivo alle Riunioni del Consiglio Direttivo.

ART. 21) SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEI BENI

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 21 c.c., dall'Assemblea che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio, che dovrà avvenire previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo Settore, a favore di altri Enti del Terzo Settore o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 22) NORMA FINALE

Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'associazione.

Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Giuliano Testa

AGENZIA DELLE ENTRATE

DIREZIONE PROVINCIALE di VARESE

Uff. Territoriale di GALLARATE

Atto Reg.to il 3-05-2019

AJ N. 1008 Serie 3

**PER IL DIRETTORE
IL DELEGATO**

AMADUCCI Francesco

PER DELEGATO DEL DIRETTORE PROVINCIALE
Roberto Toni

